

COMUNE DI DAIRAGO	C.C.	Num 19	Data 30/04/2016
-------------------	------	-----------	--------------------

Oggetto:

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA I.U.C. COMPONENTE TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2016.**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di 1^a convocazione - Seduta Pubblica

L'anno **duemilasedici** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **14.30**, nella Residenza Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:			Presenti	Assenti
1	Paganini Pier Angelo	Sindaco	X	
2	Tosetti Antonello	Consigliere	X	
3	Calcaterra Sergio	Consigliere	X	
4	Oliva Matteo	Consigliere	X	
5	Folloni Angelo Danilo	Consigliere	X	
6	Calloni Maria Bianca	Consigliere	X	
7	Verrini Laura	Consigliere	X	
8	Olgiati Pierluigi	Consigliere	X	
9	Castaldo Margherita	Consigliere	X	
10	Rolfi Paola	Consigliere		X
11	Bottini Paolo	Consigliere		X
12	Dal Cin Federico	Consigliere	X	
13	Mocchetti Paolo	Consigliere		X

Presente l'Assessore Esterno – sig. Roberto Tosetti

Partecipa alla seduta il sig. Seminari Massimo, Segretario Comunale.

Il sig. Paganini Pier Angelo, nella qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA I.U.C. COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 32 in data 23/04/2016 di proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe della I.U.C. componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l'anno 2016;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il regolamento IUC, approvato con specifica deliberazione di Consiglio Comunale, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2015 di approvazione delle aliquote del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

Vista la legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto il comma 26 dell'art 1 della legge 28/12/2015 n. 208 che testualmente recita: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 (omissis..). La soppressione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 – comma 639 – della legge 27/12/2013, n 147";

Visto il comma 14 dell'art 1 della legge 28/12/2015 n. 208 che testualmente recita: "All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- a) Al comma 639, le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- b) Il comma 669 è sostituito dal seguente: "669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati o di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13- comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- c) Al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento, I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento"
- d) (...omissis)
- e) (...omissis)

Visto il comma 16 dell'art 1 della legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che testualmente recita: "Il comma 15 bis dell'articolo 19 del citato decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014 del 2011, è sostituito dal seguente: "15 bis L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimenti di separazione legale, annullamento, scioglimento e o cessazione degli effetti del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si

protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica”.

Considerato che, attualmente, per legge o per regolamento comunale; sono esenti dall'IMU ed equiparate all'abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/4/2008
- Unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quella appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (pensione estera), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Preso atto che, sulla base della normativa sopracitata, risulterebbero soggette a TASI solo alcune fattispecie residuali quali:

- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito, con modificazioni della Legge n. 214 del 22/12/2011.

Considerato che l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di incrementare l'aliquota limitatamente alla sola fattispecie dei Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, in quanto espressamente previsto dalla normativa sopracitata;

Considerato che, al fine di tener conto delle esenzioni stabilite dalla Legge 28/12/2015, n.208, viene previsto ai commi 17 e 18 un incremento alla dotazione del Fondo di solidarietà comunale tale da compensare il mancato gettito;

Considerata la necessità di provvedere comunque all'approvazione delle aliquote per tutte le residuali fattispecie imponibili essendo le stesse propedeutiche all'approvazione del Bilancio 2016;

Visto il comma 677 della legge 147/2013 che espressamente prevede: “per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,80 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13 – comma 2 – del D.L. 6/12/2011, n.2014, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n.201 del 2011;

Considerato che il comma 28 dell'art 1 della legge 28/12/2015 n. 208 testualmente prevede: “Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27/12/013, n. 147, nella misura applicata per l'anno 2015.” ;

Dato atto che il Comune di Dairago non si è mai avvalso di tale facoltà;

Preso atto che l'adozione del presente provvedimento è propedeutica all'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e dei suoi allegati;

Dato atto il gettito del Tributo per l'anno 2016 determinato con le aliquote approvate col presente provvedimento consente di garantire il pareggio economico – finanziario;

Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

Preso atto che i predetti servizi possono essere così individuati:

- | | | |
|---|---|------------|
| • polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza | € | 143.630,00 |
| • manutenzione strade e servizi connessi | € | 41.100,00 |
| • servizi cimiteriali | € | 16.000,00 |
| • manutenzione parchi, verde pubblico e tutela ambientale | € | 42.200,00 |
| • illuminazione pubblica e servizi connessi | € | 193.600,00 |

Visto l'art 1 comma 3 del decreto Legge 6 marzo 2014, n 16 che espressamente prevede “ Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7 - comma 1- lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs.504/1992; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91 bis del D.L. n.1/2012 convertito con modificazioni dalla legge n.27/2012 e successive modificazioni”;

Ritenuto opportuno non stabilire l'applicazione di alcuna detrazione/esenzione non prevista dalla legge alle diverse residuali tipologie di immobili, oggetto di applicazione della TASI;

Dato atto che il versamento della TASI sarà effettuato per l'anno 2016, in nr. due rate aventi le seguenti scadenze:

rata 1 : 16 giugno 2016

rata 2 : 16 dicembre 2016

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 2/9/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto l'art. 1 comma 169 della citata Legge 27.12.2006, n. 296 (L.F. 2007), che espressamente dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il DM 28 ottobre 2015 che dispone il rinvio dal 31 dicembre al 31 marzo 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e il successivo DM 1/3/2016 che dispone il rinvio al 30 aprile 2016;

Visti gli articoli 172 – comma 1 – e 151 – comma 1 – del TUEL 267/2000;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

Vista la legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

Vista la Risoluzione del MEF n. 5/DF in data 28 marzo 2013;

Vista la Circolare del MEF del 28/02/2014 prot.n. 4033/2014;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'art. 48, commi 1 e 3, del Testo Unico sugli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile dell'area amministrativa contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Il Sindaco illustra il punto n. 2 all'o.d.g.

Non si registrano interventi.

Presenti : 10

Votanti : 9

Favorevoli : 9

Contrari: 0

Astenuti : 1 (Federico Dal Cin)

espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

• polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza	€	143.630,00
• manutenzione strade e servizi connessi	€	41.100,00
• servizi cimiteriali	€	16.000,00
• manutenzione parchi, verde pubblico e tutela ambientale	€	42.200,00
• illuminazione pubblica e servizi connessi	€	193.600,00
TOTALE	€	436.530,00

3) di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2016 :

ALIQUOTA 2,00 (due virgola zero) per mille

Da applicare alle seguenti tipologie di immobili :

- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

ALIQUOTA 1,00 (uno virgola zero) per mille

Da applicare ai Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011.

4) di stabilire l'**azzeramento** dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati **diversi** da quelli indicati al precedente punto 2), per tutte le aree edificabili a qualsiasi uso adibite ed in generale per tutte le tipologie di immobili per i quali è già prevista un'aliquota IMU fissata nel massimo stabilito dalla Legge (10,6 e/o 6 per mille);

5) di dare atto che con l'applicazione delle sopracitate aliquote TASI viene pienamente rispettato il vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ai sensi del quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, così come anche dettagliatamente specificato nella deliberazione di proposta di approvazione delle aliquote IMU, adottata nella medesima seduta.

6) di non stabilire l'applicazione **di alcuna detrazione/esenzione non prevista dalla legge** alle diverse residuali tipologie di immobili, oggetto di applicazione della TASI.

7) di dare atto che tali **aliquote** decorrono **dal 1 gennaio 2016**;

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda allo specifico Regolamento disciplinante la IUC – componente TASI approvato dal Consiglio Comunale;

9) di dare atto che il gettito del Tributo per l'anno 2016 determinato con le aliquote proposte col presente provvedimento consente di garantire il pareggio economico - finanziario;

10) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

11) di dare atto che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

12) di precisare che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, oltre che all'albo pretorio del Comune di Dairago anche sul sito internet istituzionale, garantendone la massima visibilità.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267, che testualmente recita:

“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”

Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti : 10

Votanti : 9

Favorevoli : 9

Contrari: 0

Astenuti : 1 (Federico Dal Cin)

espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in relazione all'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto Paganini Pier Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Seminari Massimo

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Seminari Massimo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267)

Copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno
per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Seminari Massimo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, di cui all'art. 127 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Seminari Massimo